

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E  
MESSA IN ONDA DI UNA TRASMISSIONE INFORMATIVA DEL GAL**

TRA

il Gruppo di Azione Locale Ponte Lama s.c. a r.l. (per brevità denominato anche "GAL"), con sede legale a Bisceglie (BT) in Corso Garibaldi n. 23 (C.F. e P. IVA 06986040720), in persona del legale rappresentante sig. Antonio Piazzolla, nato ad Trani (BT) il 13/06/1969 domiciliato per la carica presso la sede operativa del GAL Ponte Lama sito a Bisceglie in Corso Garibaldi n. 23,

E

la Società "Telenorba s.p.a." (per brevità denominata "Società contraente" o "Appaltatore"), con sede legale in Conversano (BA) alla via Pantaleo n. 20/A (P. IVA 00825610728), in persona del legale rappresentante ing. Luca Montrone, nato a Conversano (BA) il 26/07/1939 (MNTLCU39L26C975F), domiciliato presso la sede della Società contraente.

**Appalto per l'affidamento del servizio di realizzazione e messa in onda di una trasmissione informativa del GAL (C.I.G. n. Z0B1674031).**

L'anno 2014, il giorno 23, del mese di dicembre, presso la sede operativa del GAL Ponte Lama in Bisceglie (BT), premesso che:

- che nella seduta del 19/12/2014 il Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL, preso atto delle offerte pervenute, ha deliberato di approvare la partecipazione alle trasmissioni televisive settimanali riguardante i GAL pugliesi e di affidare l'incarico a TeleNorba, quale miglior offerente, nei termini riportati nell'offerta

datata 05/12/2014, e di impegnare la spesa fino ad un massimo di euro

12.600,00 oltre IVA come per legge a valere sul PSR Puglia 2007/2013 – Fondi

FEASR;

- che con lettera del 22/12/2014 è stata disposta l'aggiudicazione alla Società Telenorba s.p.a.;

Tutto ciò premesso e considerato

TRA

il **Gruppo di Azione Locale Ponte Lama s.c. a r.l.**, in persona del legale rappresentante, sig. Antonio Piazzolla,

E

la **Società "Telenorba s.p.a."** in persona del legale rappresentante, ing. Luca Montrone,

entrambi i contraenti come innanzi specificamente individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

Il GAL, come sopra rappresentato, affida alla Società contraente, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, il servizio di realizzazione e messa in onda di una trasmissione televisiva informativa del GAL, il tutto secondo quanto specificamente indicato nel preventivo/offerta del 05/12/2014 considerati parti integranti e sostanziali del presente contratto.

**ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dalla data della sottoscrizione fino al completamento del servizio da eseguirsi comunque entro e non oltre la data del 31/12/2015, salvo diverse esigenze del GAL che saranno tempestivamente comunicate all'impresa appaltatrice.

**ART. 4 – CONTENUTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di realizzazione e messa in onda di una trasmissione informativa del GAL dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel preventivo/offerta del 05/12/2014 ed in particolare nella relazione descrittiva e nell'offerta tecnica.


Il Contraente s'impegna ad espletare l'affidamento con tempistica e nella piena e scrupolosa osservanza delle modalità di gestione dei lavori e delle attività commissionate nonché nel rispetto delle istruzioni operative fornite dal GAL. Il servizio dovrà essere effettuato garantendo la massima diligenza e la piena collaborazione con i referenti del GAL e altro personale incaricato/coinvolto nell'iniziativa.

In ogni caso la Società contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi appartengono, oltre quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.



**ART. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità, fino al completamento del servizio, di un Responsabile con il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente ri-



guardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'incarico affidato.

#### **ART. 6 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

Il GAL si riserva la piena ed insindacabile facoltà nel corso del rapporto contrattuale – in relazione alle proprie esigenze organizzative – di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento; del pari, il GAL si riserva il diritto di ampliare il servizio per occorrenze connesse con le proprie esigenze organizzative con obbligo dell'impresa appaltatrice ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto, sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tali casi, il costo per ogni tipologia di servizio richiesto dovrà ricavarci unicamente dall'importo determinato in sede di gara. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi alle richieste di cui sopra il GAL può considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo, fisso ed onnicomprensivo, per il servizio oggetto del contratto *de quo* è pari ad **€ 12.600,00** (euro dodicimilaseicento/00) **oltre IVA come per legge come per legge** a valere sul PSR Puglia 2007/2013 – Fondi FEASR. Il Contraente riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulle prestazioni del servizio. Il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o inerente al conferimento dell'appalto e al suo svolgimento.

**ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 verrà liquidato al Contraente con le seguenti modalità previa presentazione di regolare fattura riportante il codice C.I.G., con le seguenti modalità:

- uno o più acconti dell'importo aggiudicato fino ad un massimo dell'80% previa presentazione di relazione delle attività svolte, del report dei tempi di messa in onda per ogni puntata trasmessa, di copia su supporto informatico (dvd) delle trasmissioni andate in onda;

- saldo a conclusione delle attività previa presentazione di relazione finale delle attività svolte, del report finale dei tempi di messa in onda, di copia su supporto informatico (dvd) di tutte le trasmissioni.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dal Contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, entro il termine di giorni 30 dall'effettiva consegna della fattura. In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione saranno sospesi e nulla il Contraente potrà pretendere per ritardato pagamento. In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso ed accertato che non sussistano penali da applicare.

**ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contraente, a pena nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara



(CIG) n. Z0B16F4031 attribuito dall'AVCP.

#### **ART. 10 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Prima dell'inizio dell'attività, il Contraente dovrà essere munito di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

#### **ART. 11 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

La Società contraente si obbliga a:

- sviluppare le attività di cui all'art. 2 e 4, in costante collaborazione con il responsabile del GAL che coordina il progetto;
- garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico secondo i tempi e le esigenze manifestati dal GAL;
- osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell'incarico.

Il contraente dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il contraente si assume ogni responsabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni ad esso affidate e del rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del GAL che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia del GAL che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALI**

Le violazioni degli obblighi che fanno carico al soggetto contraente e/o comunque gli inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell'esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Il GAL, a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, intimerà all'appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà del GAL procedere all'applicazione di penali.

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata a carico della Società aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all'1% fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo..

Qualora nell'esecuzione del contratto si verificassero diverse inadempienze, il GAL,



oltre all'applicazione della penale, potrà a suo insindacabile giudizio risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Società Contraente. In tal caso il GAL pagherà all'appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento dei danni. Sarà, inoltre, detratto dall'importo contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 c.c. e potrà venir risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi di grave inadempimento, anche non imputabile al Contraente, con particolare riguardo alle seguenti fattispecie:

- ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore ai 20 (venti) giorni;
- difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto nell'invito del 07/08/2014 (comunicazione prot. n. 1859) e nel presente contratto, oppure non rispondenza all'offerta del 26/08/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata al GAL, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti.

In ognuna delle ipotesi di risoluzione il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del GAL in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di cessazione dell'azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo o fallimento, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, il GAL

potrà risolvere anticipatamente il contratto.

#### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i contraenti in dipendenza del presente atto, non definibile in via stragiudiziale, è di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di TRANI.

#### **ART. 16 – SPESE**

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante la prestazione dei servizi e s'impegna a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Anche Il GAL provvederà al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 18 – CLAUSOLE GENERALI**

Il Contraente si impegna alla scrupolosa osservanza:

- a) delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi nonché di quelle relative al Codice Civile in quanto applicabili;
- b) delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei riguardi dei propri dipendenti nonché in materia di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Le eventuali modificazioni od integrazioni alle condizioni ed ai termini contrattuali dovranno avvenire attraverso la forma scritta, a pena di nullità.

In tutti i casi di contestazione che dovessero sorgere tra il GAL e il Contraente a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse nella documentazione d'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, è stabilita la prevalenza di quanto previsto dal presente contratto.

Letto approvato e sottoscritto.


Altamura (BA), li 23/12/2014

Il GAL Ponte Lama s.c. a.r.l.



(Il presidente del CdA – Antonio Piazzolla)

Telenorba s.p.a.



TELENORBA S.p.A.

IL PRESIDENTE

Ing. Luca MONTRONE



(Il legale rappresentante – Luca Montrone)